



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Prot. n. S304/2012/174563/17.4/U381

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
N. 82 DI DATA 22 Marzo 2012**

OGGETTO:

Comunità Valsugana e Tesino.

Autorizzazione integrata ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN),
località Solizzan.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE AMBIENTALE

vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciata dal Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con provvedimento di data 23 novembre 2006, prot. n. 1821/06-S304, all'allora Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), piazzetta Ceschi, 1, relativa alla gestione della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Sulizano;

visto il Rapporto istruttorio che forma parte integrante e sostanziale dell'AIA;

visto l'aggiornamento della sopra citata AIA rilasciato dal medesimo Dirigente con provvedimento di data 13 marzo 2007, prot. n. 370/07-S304, relativo all'autorizzazione di una nuova emissione in atmosfera derivante dal trattamento del refluo aeriforme proveniente dalle vasche di deposito del percolato;

visto l'aggiornamento della sopra citata AIA rilasciato dal medesimo Dirigente con provvedimento di data 24 maggio 2007, prot. n. 750/07-S304, relativo all'approvazione del Piano degli interventi in condizioni straordinarie, ad integrazione del Piano di gestione operativa della discarica;

visto l'aggiornamento della sopra citata AIA rilasciato con propria determinazione n. 178 del 30 giugno 2010, con il quale si approva:

- il Piano di adeguamento per quanto riguarda la messa in esercizio dell'impianto di recupero energetico del biogas;
- il Piano di gestione operativa modificato in seguito alla realizzazione di una vasca per la raccolta dell'acqua di prima pioggia e di una nuova vasca di raccolta del percolato;
- il Piano di sorveglianza e controllo aggiornato in seguito all'approvazione da parte della Giunta provinciale delle linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose e qualità dell'aria nelle discariche provinciali per rifiuti non pericolosi;

visto l'aggiornamento della sopra citata AIA rilasciato con propria determinazione n. 251 del 13 agosto 2010, relativo all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa derivanti dall'esercizio della discarica in oggetto;

visto che con nota di data 12 agosto 2009, prot. n. 6072 (prot. n. S131/96883/09, di data 20 ottobre 2009), il Comune di Scurelle comunica la variazione della toponomastica delle aree di circolazione del comune medesimo, e che a decorrere dal 19 ottobre 2009 la denominazione "località Sulizano" è sostituita dalla denominazione "località Solizzan";

vista la domanda di rinnovo e riesame dell'AIA di data 21 febbraio 2011, prot. n. 0003704/11 (ns. prot. n. S304/2011/126831/17.4-U381, dd. 28 febbraio 2011), successivamente perfezionata in data 1 luglio 2011, prot. n. 0013242/11 (ns. prot. n. S304/2010/405687/17.4-U381, di data 6 luglio 2011), con la quale la Comunità Valsugana e Tesino (di seguito Comunità), richiede di ampliare la volumetria della discarica da 350.000 m³ a 430.000 m³ mediante risagomatura e sopraelevazione del cumulo di rifiuti;

vista la documentazione tecnica allegata alla domanda dalla quale si evince, tra l'altro, che la Comunità Valsugana e Tesino, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), piazzetta Ceschi, 1, è subentrata al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino nella gestione della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Solizzan;

considerato che la richiesta presentata è soggetta al rilascio di una nuova AIA ai sensi dell'art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la nota di data 12 luglio 2011 (ns. prot. n. S304/2011/418898/17.4-U381), con la quale la scrivente Agenzia comunica l'avvio del procedimento relativo al rilascio di una nuova AIA;

verificato che il gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'articolo 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio sul quotidiano l'Adige in data 12 agosto 2011, come risulta dalla nota di data 1 settembre 2011, prot. n. 001743/11 (ns. prot. n. S304/2011/509653/17.4-U381, di data 1 settembre 2011);

preso atto che non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico entro il termine previsto dall'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

viste le note integrative presentate dalla Comunità alla scrivente Agenzia in data 2 agosto 2011, prot. n. 0015481/11 (ns. prot. n. S304/2011/463192/17.4-U381), in data 13 settembre 2011 (ns. prot. n. S304/2011/532081/17.4-U381), in data 17 ottobre 2011 (ns. prot. n. S304/2011/605982/17.4-U381), in data 8 marzo 2012 (ns. prot. n. S304/2012/143997/17.4-U381) ed in data 9 marzo 2012 (ns. prot. n. S304/2012/146539/17.4-U381);

visto che, contestualmente alla domanda di riesame del 1 luglio 2011, la Comunità Valsugana e Tesino richiede l'autorizzazione al ricircolo del percolato prodotto dalla discarica, allegando copia degli elaborati grafici e una relazione tecnico-descrittiva dei lavori previsti;

vista la nota inviata dall'Agenzia per la Depurazione – Ufficio rifiuti in data 9 agosto 2011, prot. n. D202/2011/474078/AP_17.8.2-5, con la quale si comunica, per quanto di competenza, il nulla osta per la realizzazione dell'impianto di ricircolo del percolato, subordinato alla condizione che l'attività di dispersione del percolato avvenga *“entro pozzi verticali, ai sensi dell'allegato B (art 14, comma 1) del D.P.G.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., per evitare odori molesti nelle vicinanze della discarica”*;

visto che il punto B, comma 2, dell'Allegato B al D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., prevede che *“Il ricircolo del percolato prodotto da discarica è consentito, in modo dosato e controllato, allo scopo di mantenere l'umidità del rifiuto necessaria ai processi di biodegradazione e di ottimizzare la produzione di biogas. Il gestore che intende effettuare il ricircolo del percolato sul corpo della discarica deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'agenzia, presentando apposito progetto contenente le modalità di effettuazione di tale operazione e descrivendone le quantità e le condizioni operative. Il ricircolo del percolato deve essere effettuato in modo da non pregiudicare le condizioni di stabilità del corpo della discarica e comunque solo nella parte coperta con teli impermeabili, anche provvisori, in modo da evitare la dispersione di odori molesti e l'eccessivo apporto di acqua dovuto alle precipitazioni atmosferiche. Deve inoltre essere effettuato in pozzi verticali, in modo da favorire la diffusione del liquido ed evitare la formazione di ristagni. Il ricircolo del percolato è escluso per le discariche nelle quali sono conferiti rifiuti imballati”*;

visto che nella discarica in oggetto è attivo un impianto per il recupero energetico del biogas prodotto, gestito dalla ditta Ladurner S.p.A., con sede legale in Bolzano, via Innsbruck, 3, iscritta al numero 276/TN/2007 del registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi dell' art. 216 del 152/2006 ed in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, come risulta dalla nota di data 17 aprile 2008, prot. n. 1447/08-S304;

ritenuto pertanto di accogliere la richiesta della Comunità in relazione all'attività di ricircolo del percolato, nelle modalità previste all'interno del Rapporto Istruttorio;

visto che al punto 1 dell'Allegato 2 del Rapporto Istruttorio del 23 novembre 2006 era stato prescritto all'allora Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino di comunicare all'Agenzia

provinciale per la protezione dell'ambiente entro il 31 dicembre 2006 lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero energetico del biogas presso la discarica;

considerato che con nota del 19 dicembre 2006, prot. n. 16786/6 (ns. prot. n. 4596/2996-U221, di data 28 dicembre 2006), il Comprensorio comunica che i lavori per la realizzazione di un impianto di cogenerazione presso la discarica in oggetto sono cominciati il 14 novembre 2006 e si sarebbero presumibilmente conclusi nell'aprile del 2007;

preso atto pertanto che la prescrizione di cui al punto 1 dell'allegato 2 al Rapporto Istruttorio è stata ottemperata;

visto che al punto 2 dell'Allegato 2 del Rapporto Istruttorio del 23 novembre 2006 era stato prescritto al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino di inviare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro il 31 dicembre 2008 copia del Piano di ripristino ambientale relativo alla discarica in oggetto;

vista la nota del 25 febbraio 2009, prot. n. 3349/09 (ns. prot. n. 2186/09-S304), con la quale il Comprensorio trasmette copia del Piano di ripristino ambientale della discarica in oggetto;

preso atto pertanto che la prescrizione di cui al punto 2 dell'allegato 2 del Rapporto Istruttorio è stata ottemperata;

considerato che la discarica rientra nell'elenco delle opere soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale e che la normativa prevede l'accertamento d'ufficio dell'eventuale sostanzialità delle modifiche;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 94 del 17 luglio 2009 con la quale, in esito alla procedura di verifica cui è stato sottoposto il progetto "*Completamento discarica rifiuti urbani in loc. Sulizano*", si dispone che il medesimo non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, subordinando la realizzazione dell'opera al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- eseguire nelle successive fasi di progettazione alcuni approfondimenti, volti a definire le modalità di deflusso sotterraneo, ad escludere la possibile interferenza tra discarica e acqua sotterranea, nonché ad approfondire le analisi di stabilità, anche in relazione alla valutazione dell'azione sismica;
- valutare l'opportunità di creare un rilevato alberato o cespugliato lungo il torrente che scorre adiacente alla discarica, con funzione di mitigazione visiva;

considerato che in data 4 agosto 2011, ns prot. n. S304/2011/463192/17.4-U381, è stata consegnata alla scrivente Agenzia copia della "*relazione geologico-tecnica di accompagnamento al progetto di ampliamento della discarica per R.S.U. in loc. Sulizano nel territorio comunale di Scurelle*", con la quale si ottempera alle prescrizioni di natura geologica riportate nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 94 del 17 luglio 2009 di cui al punto precedente;

ritenuto opportuno riportare al 28 febbraio di ogni anno (prossima scadenza 28 febbraio 2013) la scadenza entro la quale la Comunità deve inviare alla scrivente Agenzia ed al Comune di Scurelle gli esiti dei controlli annuali effettuati sulle emissioni convogliate in atmosfera a valle del trattamento del refluo aeriforme proveniente dalle vasche di deposito del percolato, uniformando questa data a quella prevista per l'invio degli autonomi controlli annuali della discarica, allo scopo di razionalizzare le attività di controllo a carico della Comunità stessa;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 15 novembre 2011 (ns. prot. n. S304/2011/711787/17.4-U381, di data 5 dicembre 2011), convocata con nota di data 3 novembre

2011, prot. n. S304/2011/641213/17.4-U381, che riporta l'approvazione del Rapporto istruttorio che forma parte integrante del presente provvedimento;

visto il parere positivo del Comune di Scurelle di data 15 novembre 2011, prot. n. 8106 (ns. prot. n. S304/2011/667204/17.4-U381, di data 15 novembre 2011);

vista la nota di data 23 febbraio 2012, prot. n. 5474/12 (ns. prot. n. S304/2012/143997/17.4-U381, di data 8 marzo 2012), con la quale Banca di Trento e Bolzano comunica che "a seguito dell'avvenuto subentro della Comunità Valsugana e Tesino a tutti i rapporti giuridici già esistenti in capo al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino" la garanzia emessa nell'interesse del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino viene volturata a favore della Comunità Valsugana e Tesino;

preso atto dell'avvenuto trasferimento delle competenze in merito alla gestione della discarica in parola dal Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino (ora soppresso) alla Comunità Valsugana e Tesino;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2002 del 5 settembre 2003, che stabilisce che l'importo della garanzia finanziaria da versare a copertura dell'attività di una discarica di rifiuti non pericolosi è pari a 5 euro per ogni m³ di volume autorizzato;

vista la registrazione EMAS rilasciata dalla sezione EMAS Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit in data 3 ottobre 2007, n. IT-000752, all'allora Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino ed il successivo rinnovo valido fino al 29 luglio 2013 rilasciato dallo stesso Comitato con nota di data 3 agosto 2011, prot. n. 0015607/11, che la Comunità ha provveduto ad inviare alla scrivente Agenzia in data 9 marzo 2012, ns. prot. n. S304/2012/146539/17.4-U381;

visto che l'art. 3, comma 2 bis, della Legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*", stabilisce che è "*ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS)...l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*";

ritenuto pertanto di poter accordare una riduzione del 50% dell'importo della garanzia finanziaria dovuta per la nuova volumetria di 80.000 m³ relativa all'ampliamento della discarica in oggetto da 350.000 m³ a 430.000 m³;

vista che nella nota di data 23 febbraio 2012, prot. n. 5474/12 (ns. prot. n. S304/2012/143997/17.4-U381, di data 8 marzo 2012), la Banca di Trento e Bolzano comunica che la polizza fidejussoria n. 115677 di data 10 marzo 2006 emessa nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino per complessivi euro 1.750.000 è stata integrata con polizza fidejussoria n. 8200/00417494 per ulteriori euro 200.000, a copertura della attività di gestione operativa della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Solizzan;

preso atto che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di un impianto che all'atto del rilascio dell'autorizzazione sia registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, la suddetta autorizzazione ha validità di otto anni a partire dalla data del provvedimento;

ritenuto di confermare le conclusioni del Rapporto istruttorio, che forma parte integrante del presente provvedimento, e di rilasciare una nuova AIA per il proseguimento dell'attività, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni nonché alle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli contenuti nell'Allegato 1 del richiamato Rapporto istruttorio;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l’autorizzazione integrata ambientale;

visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il D.M. 5 febbraio 1998, recante “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*”;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

visto il d.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10*”, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le disposizioni per l’applicazione, nel territorio provinciale, della disciplina stabilita dal D.Lgs. 36/2003;

vista la legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, con la quale è stata istituita l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

determina

1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Solizzan, alla Comunità Valsugana e Tesino, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), piazzetta Ceschi, 1;
2. di prendere atto che la Comunità Valsugana e Tesino è subentrata al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino nella gestione della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Solizzan;
3. di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’Allegato del Rapporto istruttorio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e delle seguenti prescrizioni generali:
 - in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale;
 - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - il gestore dell’impianto, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscono significativamente sull’ambiente, deve informare tempestivamente l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed il Comune di Scurelle;
 - il gestore dell’impianto deve fornire all’autorità ispettiva l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;

- il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi;
- 4. di rammentare che il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- 5. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
- 6. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale ha una **validità di otto anni** dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore presenta apposita domanda all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente almeno sei mesi prima della data di scadenza;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- 8. di trasmettere copia della presente determinazione alla Comunità Valsugana e Tesino, al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, all'Agenzia per la Depurazione – Ufficio rifiuti, all'U.O. Igiene Pubblica e prevenzione ambientale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Geologico, al Servizio Antincendi e Protezione Civile ed all'Agenzia per l'energia;
- 9. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



IL DIRIGENTE

Ing. Giancarlo Anderle -

MTa/ab

Allegato: Rapporto istruttorio.